

P R O M E M O R I A

relativo al calcolo dello stipendio

Sezione finanze, gennaio 2024

Aspetti fondamentali

Le disposizioni della legge scolastica relative agli insegnanti (art. 56 segg.) valgono per analogia anche per i loro supplenti, nonché per gli insegnanti e gli specialisti nel settore dei provvedimenti di pedagogia speciale.

Calcolo dello stipendio per supplenze

- La base per la determinazione dello stipendio annuo è costituita dalla tabella degli stipendi per gli insegnanti di scuola popolare e di scuola dell'infanzia.
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/avs/Volksschule/LP_Gehaltstabelle_it.pdf
- I supplenti hanno diritto al versamento proporzionale della 13^a mensilità dal primo giorno dell'assunzione della loro funzione (art. 56 cpv. 1).
<http://www.gr-lex.gr.ch/data/421.000/it>
- L'impiego a tempo pieno di un insegnante corrisponde a 1'131 lezioni all'anno (29 lezioni x 39 settimane di scuola). L'impiego a tempo pieno di un insegnante di scuola dell'infanzia corrisponde 936 ore all'anno (24 ore x 39 settimane di scuola).
- Conformemente all'art. 62 cpv. 2 della legge scolastica, il numero di ore d'insegnamento di un insegnante di classe del grado elementare e del grado secondario si riduce di una lezione per settimana di scuola.
- A seguito di diversi giorni festivi ufficiali o locali, il numero effettivo di lezioni / ore impartite per anno scolastico non raggiunge le 1'131 lezioni / 936 ore all'anno. Le 1'131 lezioni / 936 ore all'anno includono anche le lezioni / ore che cadono su/in un giorno festivo. Per questa ragione, nel calcolo devono essere incluse e pagate anche le lezioni / ore che durante una supplenza cadono su un giorno festivo, dato che si tratta di giorni festivi pagati.

Raccomandazione calcolo dello stipendio:

Insegnante di scuole dell'infanzia:

stipendio annuo : $936 \times (\text{ore effettivamente impartite} + \text{ore che cadono su un giorno festivo})$

Insegnante:

stipendio annuo : $1'131 \times (\text{lezioni effettivamente impartite} + \text{lezioni che cadono su un giorno festivo})$

Insegnante di classe:

stipendio annuo : $1'131 \times (\text{lezioni effettivamente impartite} + \text{lezioni che cadono su un giorno festivo} + 1 \text{ lezione di sgravio per settimana scolastica})$

Esempio:

Un insegnante di classe di scuola elementare impartisce 10 lezioni (due lezioni al giorno) per un periodo di 12 settimane scolastiche. Se ad es. Venerdì Santo e Lunedì di Pasqua cadono in questo periodo, devono essere indennizzate anche queste 2x2 lezioni, dato che si tratta di giorni festivi pagati.

Calcolo:

stipendio annuo : $1'131 \times 132$ (116 lezioni effettivamente impartite + 4 lezioni (per due giorni festivi pagati) + 12 lezioni (1 lezione di sgravio per settimana scolastica))

Calcolo dello stipendio per congedo maternità

Il 31 agosto 2016 il Gran Consiglio ha deciso una revisione parziale della legge sul rapporto di lavoro dei collaboratori del Cantone dei Grigioni (legge sul personale, LCPers; CSC 170.400). La legge sul personale ha subito modifiche materiali tra l'altro nei seguenti settori:

- estensione del congedo maternità
- abrogazione del congedo di gravidanza, in compenso ampliamento della protezione della salute in caso di gravidanza e maternità (art. 38 e 46° LCPers).

Informazioni dettagliate sono disponibili nel promemoria del Servizio giuridico del DECA:

https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/avs/Volksschule/LP_Lohnzahlung_Mutterschaft_Merkblatt_2018_it.pdf

Calcolo dello stipendio per congedo non pagato

L'Ufficio per la scuola popolare e lo sport raccomanda un calcolo analogamente all'art. 14 della "Rahmenordnung für das Arbeitsverhältnis der Lehrpersonen der Bündner Kantonschule".

Poiché il diritto a vacanze degli insegnanti è incluso nelle ore libere da lezioni e, sulla base delle date prescritte dall'anno scolastico, queste ultime non possono essere realmente ridotte, le ore libere da lezioni devono essere considerate pro rata nel calcolo dell'entità della sospensione dello stipendio. Ciò avviene tramite la conversione di settimane d'insegnamento in giorni di retribuzione.

Di conseguenza, l'entità della sospensione dello stipendio deve essere calcolata nel modo seguente:

252 giorni: 39 settimane d'insegnamento	=	6,5 giorni di sospensione dello stipendio per una settimana di congedo non pagato che cade in una settimana d'insegnamento (arrotondato).
(365 giorni meno 113 giorni di fine settimana e festivi)		
Importo giornaliero giorno di retribuzione:		1/21 dello stipendio mensile conformemente all'art. 11 cpv. 4 lett. a OCPers

A un insegnante vengono concesse otto settimane di congedo non pagato, di cui due cadono nelle cosiddette ore libere da lezioni (vacanze scolastiche).

Calcolo:

$(8-2) \times 6.5 \times (1/21 \text{ dello stipendio mensile}) = \text{entità della sospensione dello stipendio}$

In caso di domande, si rivolga per favore al Ufficio per la scuola popolare e lo sport, Sezione finanze (081 257 27 27, finanzen@avs.gr.ch).